

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ONORI, BONETTI, RUFFINO, PASTORELLA, ROSATO, SOTTANELLI,
D'ALESSIO, GRIPPO, BENZONI**

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 31 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione italiana, all'articolo 32, prevede: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ». La salute è dunque un diritto fondamentale dell'individuo, un principio costituzionale che nella sua proiezione invita a garantire l'accesso al Servizio sanitario nazionale anche ai cittadini italiani che risiedono fuori dal territorio nazionale quando vi fanno ritorno. Tale tutela, estesa sia alla prevenzione sia alle cure mediche e di livello elevato, è peraltro stabilita dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di diritto alla

protezione della salute, secondo cui: « Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana ».

Inoltre, anche la Carta sociale europea, fatta a Torino il 18 ottobre 1961 e ratificata ai sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, all'articolo 11, in materia di diritto alla protezione della salute, pone in capo agli Stati membri un obbligo di rispettare il diritto alla protezione della salute il cui adempimento richiede l'adozione di misure positive, come misure di carattere legislativo e amministrativo, necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato.

La presente proposta di legge affronta pertanto, al fine di attuare quanto previsto nella Carta costituzionale e nelle fonti sovranazionali, la questione dell'accesso al Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470. Il dato comune a tutti i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero è che devono iscriversi all'AIRE entro e non oltre dodici mesi dal trasferimento.

Ad oggi la stratificazione normativa, comportando delle disparità di trattamento verso e tra gli italiani iscritti all'AIRE, ha creato l'esigenza di un approccio complesso volto, per quanto possibile, all'armonizzazione della disciplina. Si riscontra, infatti, una discrasia tra chi risiede in Paesi membri dell'Unione europea, nei quali si mantiene una copertura attraverso la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e chi risiede in Stati non appartenenti all'Unione europea, nei confronti dei quali non sempre esiste una convenzione sanitaria stipulata dall'Italia.

Negli altri Paesi europei sono state elaborate soluzioni di diverso tipo per porre fine a questa disparità di trattamento. Ad esempio, la Francia consente ai propri cittadini residenti in un Paese extra-UE di mantenere l'assistenza sanitaria e previdenziale tramite l'iscrizione ad un apposito registro e il conseguente pagamento di una tassa volontaria modulata in conseguenza dell'età e della composizione familiare. Si tratta di un modello economicamente accessibile e praticabile, che tale proposta intende riproporre.

La presente proposta di legge, così come stabilito all'articolo 1, ha quindi come obiettivo quello di garantire ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale nonché di scegliere il medico di medicina generale attraverso l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento.

L'articolo 2, modificando la legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede la crea-

zione di un elenco ulteriore rispetto a quelli già esistenti – denominato « AIRE salute » –, cosicché anche i cittadini italiani iscritti all'AIRE che ne facciano richiesta possano scegliere un medico di medicina generale ed accedere alle prestazioni fornite dallo stesso nonché a tutte le prestazioni comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 stabilisce che, per l'iscrizione al registro AIRE salute, occorra il pagamento di un contributo annuale, il cui importo è fissato con decreto del Ministero della salute. Inoltre, a seguito della presentazione di adeguata documentazione, si prevede la possibilità di beneficiare di progressive riduzioni, se non della totale esenzione dal pagamento del contributo. Inoltre, i cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono scegliere annualmente se iscriversi all'elenco di cui al comma 1 ovvero se interrompere tale iscrizione. In caso di mancata comunicazione della volontà di interrompere l'iscrizione all'elenco « AIRE salute », l'iscrizione si intende confermata anche per l'anno successivo. Vengono poi individuate alcune categorie di soggetti che necessitano di maggiore tutela e per i quali si prevede l'esenzione totale dal contributo: i cittadini AIRE iscritti a un corso di laurea o di dottorato che non sono percettori di reddito ovvero che percepiscono una borsa di studio equivalente a una delle tipologie di borse di studio esenti da imposte in Italia o che usufruiscono di un reddito non soggetto a imposte secondo gli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi terzi; i cittadini percettori di pensione italiana soggetta a imposte in Italia; coloro che sono portatori di disabilità o i minori che abbiano un genitore già iscritto all'elenco. Il mancato versamento del contributo comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso a tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale salvo quelle che risultino urgenti o di natura emergenziale. Il comma 5 dell'articolo 3 prevede che le risorse derivanti dal versamento del contributo annuale sono diret-

tamente destinate al Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finali. In particolare, si prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3. Il comma 2 prevede invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

presenti al Parlamento una relazione contenente sia l'impatto che le disposizioni di cui alla presente legge hanno avuto sui singoli sistemi sanitari regionali e sulle prestazioni offerte ai cittadini italiani iscritti all'AIRE sia eventuali modifiche da apportare per rendere il sistema maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini, fermo restando il principio di sostenibilità economica di cui all'articolo 3, comma 5.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la tutela della salute a tutti i cittadini italiani attraverso il Servizio sanitario nazionale, in conformità con l'articolo 32 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero per consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale nonché la scelta del medico di medicina generale attraverso l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento.

Art. 2.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. Al terzo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tali elenchi è aggiunto un ulteriore elenco, denominato "AIRE salute", in cui sono registrati i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta, che consente la scelta del medico di medicina generale e dà accesso alle prestazioni fornite dallo stesso nonché a tutte le prestazioni comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermi restando quelli previsti dalla normativa vigente ».

Art. 3.

(Contributo annuale)

1. L'iscrizione nell'elenco « AIRE salute », istituito ai sensi dell'articolo 2 della

presente legge, comporta il pagamento di un contributo annuale, il cui importo è stabilito con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità e i criteri che consentono, mediante la presentazione di adeguata documentazione di natura economico-patrimoniale, di usufruire di progressive riduzioni ovvero della totale esenzione dal contributo di cui al primo periodo.

2. I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono scegliere annualmente se iscriversi all'elenco di cui all'articolo 2 ovvero se interrompere tale iscrizione. In caso di mancata comunicazione della volontà di interrompere l'iscrizione all'elenco « AIRE salute », l'iscrizione si intende confermata anche per l'anno successivo.

3. Non è richiesto il pagamento di alcun contributo annuale da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che siano, alternativamente:

a) iscritti a un corso di laurea o di dottorato e non percettori di reddito;

b) iscritti a un corso di laurea o di dottorato e percettori di una borsa di studio equivalente a una delle tipologie di borse di studio esenti da imposte in Italia o che usufruiscono di un reddito non soggetto a imposte secondo gli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi terzi;

c) percettori di pensione italiana soggetta a imposte in Italia;

d) affetti da disabilità;

e) di età inferiore a diciotto anni, nel caso in cui almeno un genitore risulti già iscritto all'elenco di cui all'articolo 2.

4. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso a tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale salvo quelle che risultino urgenti ovvero di natura emergenziale.

5. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle disposizioni della presente legge, le risorse derivanti dal versamento

del contributo annuale di cui al comma 1 sono direttamente destinate al Fondo sanitario nazionale.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) presenta al Parlamento una relazione in cui riferisce in merito:

a) all'impatto che le disposizioni della presente legge hanno avuto su ciascun sistema sanitario regionale nonché sulle prestazioni offerte ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

b) ad eventuali proposte di modifiche volte a rendere il sistema maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini, fermo restando il principio di sostenibilità economica di cui all'articolo 3, comma 5.

PAGINA BIANCA



19PDL0103450